



Dichiarazione congiunta relativa all'applicazione dell'articolo 74

Il 16 gennaio 2012 si è svolto un incontro tra una delegazione del comitato direttivo della Società svizzera di radiologia (SSR), condotta dalla presidente, e una delegazione dell'UFSP guidata dal capo della Divisione radioprotezione. In tal occasione è stato possibile chiarire diversi malintesi relativi all'applicazione dell'articolo 74 dell'ordinanza sulla radioprotezione e formulare obiettivi comuni. La SSR riconosce che l'UFSP utilizzerà i „Requirements for medical physicists in Nuclear Medicine and Radiology“; final version; June 2011» come base interpretativa, così da uniformare l'attuazione in tutta la Svizzera. Sia che si tratti di pazienti o del personale medico, l'importanza di proteggerli dalle radiazioni è la medesima; le obiezioni della SSR riguardano unicamente la forma dell'attuazione e i conseguenti costi .

1. La SSR riconosce esplicitamente l'importanza della radioprotezione.
2. La SSR e l'UFSP hanno espresso la volontà comune di attuare le basi per la protezione dei pazienti e del personale medico, sancita nell'ordinanza. A tal fine devono essere considerate le competenze centrali e i ruoli degli utilizzatori e delle autorità di sorveglianza.

Vi è consenso sul fatto che la competenza centrale dei radiologi consiste nell'indicazione e nell'applicazione corrette delle radiazioni sull'essere umano; in questo ambito, il fisico medico può però assumere un'importante funzione consultiva. In quanto autorità preposta al rilascio della licenza e autorità di sorveglianza, l'UFSP è responsabile della corretta applicazione delle basi legali. Le dosi a cui sono sottoposti i pazienti e il personale devono essere ottimizzate tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico.

3. La SSR riconosce che l'UFSP utilizzerà i "Requirements for medical physicists in Nuclear Medicine and Radiology" come base interpretativa, così da uniformare l'attuazione in tutta la Svizzera, tenendo conto delle specialità degli istituti radiologici e degli ospedali. Vi è tuttavia consenso sul carattere vincolante dell'ordinanza stessa (art. 74 ORaP).
4. L'UFSP assicura alla SSR che provvederà, in collaborazione con le associazioni specialistiche interessate e prima della prossima revisione dell'ordinanza, a valutare i benefici dell'articolo 74 ORaP per la radioprotezione dei pazienti e del personale e a rilevare i costi supplementari generati dall'impiego dei fisici medici.
5. Sulla base di tale valutazione e sempre in collaborazione con le suddette associazioni, saranno elaborati nuovi obiettivi e criteri di misurazione, nonché adeguati conformemente agli esistenti requisiti („Requirements“).

6. L'UFSP assicura alla SSR che provvederà a chiedere, nel quadro della revisione dell'ORaP in corso, che le conseguenze giuridiche dell'articolo 74 siano applicabili anche ad altre modalità radiologiche, in particolare agli apparecchi mobili per radioscopie (ad arco C).
7. Attualmente il percorso per ottenere il riconoscimento svizzero della specializzazione è equivalente per i fisici medici svizzeri e stranieri. In futuro, il riconoscimento reciproco della formazione di fisico medico verrà armonizzato negli Stati membri dell'UE, fattore di cui sarà tenuto conto nell'ORaP riveduta.
8. La SSR si rammarica dell'attuale carenza di radiofisici con specializzazione in radiologia diagnostica e relativa esperienza. La SSR e l'UFSP interverranno presso la Società svizzera di radiobiologia e di fisica medica (SSRFM) affinché sia creato un marchio di qualità per diagnostica medica per i fisici medici.
9. L'UFSP accoglie la richiesta della SSR relativa al coinvolgimento dei fisici medici delle aziende fabbricanti. Tuttavia, l'UFSP considera questa opzione con importanti riserve, dato che contraddice lo spirito della valutazione (commissioning) e dell'ottimizzazione indipendenti.
10. Sulla base della valutazione dovranno essere creati incentivi per una buona prassi (p. es. riduzione dei giorni di lavoro dei fisici medici in caso di buona prassi di radioprotezione), che verranno poi considerati nell'ambito della prossima revisione.
11. L'UFSP precisa che nel rapporto del gruppo di lavoro le indicazioni relative al training/coaching non corrispondono al tempo necessario per la formazione del personale. Si tratta del tempo complessivo che il fisico medico deve impiegare per il training/coaching di un anno in radiologia. In questo ambito va considerato che i requisiti temporali stabiliti nel rapporto del gruppo di lavoro superano nettamente il puro tempo di formazione per i radiologi e il personale tecnico, poiché comprendono anche tutto il periodo preparativo (valutazione, analisi, concetto) e una rielaborazione successiva da parte del fisico medico. La SSR fa valere le proprie riserve relative al fatto di sancire nella legge il training/coaching previsti nel rapporto finale.
12. L'UFSP ribadisce che di regola l'impiego di ulteriori fisici medici non impedisce l'utilizzo dell'apparecchio per i pazienti.
13. L'UFSP riconosce nel singolo caso la possibilità di concedere agevolazioni in presenza di numerosi apparecchi dello stesso tipo e del medesimo ambito d'applicazione e accetta il modello di calcolo presentato nel concetto della SSR per l'esame del singolo caso.
14. La Divisione radioprotezione dell'UFSP garantisce alla SSR il suo sostegno affinché nella prossima revisione del Tarmed siano considerati i costi supplementari.
15. In futuro, le delegazioni della SSR e dell'UFSP continueranno a incontrarsi regolarmente (all'inizio ogni sei mesi).